COMUNE DI SAN DONACI
BRINDISI

STATUTO CENTRO COMUNALE PER ANZIANI

Approvato con Delibera Consiliare n. 41 del 13/07/2009

ART.1

Il Centro Anziani è un centro di aggregazione primaria e polivalente che si offre come luogo d'incontro sociale e culturale, operando in raccordo con l'Amministrazione comunale.

ART.2

Il centro anziani persegue le seguenti finalità:
a) La promozione, il coordinamento, la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e sociali;
b) Sviluppare le pari opportunità tra gli iscritti, favorire il superamento degli stati di emarginazione, promuovere la socializzazione dei Soci nel contesto comunitario, valorizzare le risorse dell'anziano ed in particolare dei portatori di handicap e di disagio sociale.

ART.3

Le finalità di cui all'art. 2 sono perseguite adottando i criteri e forme della democrazia partecipativa, il cui esercizio è stabilito dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni.

ART.4

Le attività del Centro sono rivolte agli anziani residenti nel territorio comunale.
Le iscrizioni sono formalizzate da una tessera individuale, previa presentazione ed accoglimento della domanda di cui al successivo art.5.
Le adesioni sono aperte di norma a tutti i Cittadini che abbiano compiuto i 50 anni o comunque, considerati anziani ai sensi della vigente normativa.

ART. 5

Si entra a far parte del Centro, in qualità di Socio, con la semplice presentazione di domanda, correlata di tutti gli estremi richiesti, salvo ratifica di ammissione definitiva da parte del Consiglio Direttivo, entro un periodo di un mese dalla presentazione della domanda stessa.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, i richiedenti si impegnano ad osservare le norme statutarie, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli Organi sociali.
Fino a ratifica avvenuta, l'aspirante Socio non ha diritto di voto.

ART. 6

Non possono essere motivo di esclusione dal Centro eventuali differenze di razza, sesso, religioni, censo, e qualsiasi tipo di handicap.

ART. 7

I soci hanno diritto di:

a) Frequentare il Centro Anziani. E' consentita la presenza dei familiari dei soci con eventuali limitazioni che possono essere previste dall'Assemblea Generale;
b) Essere eletti a cariche sociali;
c) Praticare e partecipare ad ogni attività sociale;
d) Fruire di tutti i servizi che il Centro offre;
e) Intervenire, discutere, presentare proposte, votare in assemblea;
f) Presentare al Consiglio Direttivo proposte, annotazioni, reclami.

ART. 8
NORME COMPARTAMENTALI E SANZIONI

In caso di gravi o persistenti violazioni di norma contenute nel presente Statuto, al Regolamento interno, se adottato, alle delibere assunte dagli Organi di gestione o di atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri può decidere sulle sanzioni da comminare che possono essere:

a) il richiamo verbale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione della frequenza per un periodo da determinare;
d) espulsione.

Le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere notificate all'interessato per iscritto, specificando le motivazioni del provvedimento. Entro venti giorni dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare le opportune controdeduzioni al Collegio dei sindaci il quale, acquisiti gli elementi necessari, adotta le decisioni definitive.

ART. 9
ORGANI DI GESTIONE

Sono gli organi atti a garantire la più corretta gestione ed a favorire la massima partecipazione degli anziani sia alla formulazione dei programmi che al controllo della efficienza dei servizi:

a) Assemblea Generale dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente.

ART. 10
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (composizione)

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i soci iscritti al Centro la cui reale adesione viene desunta da appositi tabulati depositati e custoditi sia al Centro che presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune.

I tabulati devono essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo.

ART.11
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI (compiti)

E' compito dell'Assemblea Generale:

a) Eleggere il Presidente;
b) Eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo;
c) Indicare gli indirizzi di programmazione generale inerenti le attività del Centro;
d) Valutare, esaminare e verificare il piano programmatico con bilancio di previsione e consuntivo finanziario annuale,predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART.12

Le Assemblee Generali sono Ordinarie e Straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l' anno per verificare il consuntivo finanziario e approvare il piano programmatico con bilancio di previsione del nuovo anno.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualunque momento per deliberare su eventuali ordini del giorno presentati .
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:

a) Su richiesta del Presidente;
b) Per deliberato del Consiglio Direttivo;
c) Su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, devono essere convocate almeno 10 giorni prima tramite avviso esposto nell'Albo e con lettera di convocazione ai soci, contenenti anche l' ordine del giorno proposto.
Le Assemblee possono deliberare solo sugli argomenti previsti dall'ordine del giorno.
Le deliberazioni assembleari sono valide, in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti .
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti (metà più uno dei presenti con diritto di voto).
Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Centro o, in sua vece, dal Vice- Presidente o, qualora anch'esso indisponibile, dal Consigliere più anziano per età.
Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario del Centro, apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario dopo che il medesimo è stato approvato dall'assemblea stessa.

ART.13
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Centro è retto del Consiglio Direttivo formato da n. 7 componenti, di cui n. 6 eletti dall'Assemblea Generale, e n. 1 (uno) indicato dalla Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco o del suo delegato.
Risultano eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
A parità di voti risulta eletto il socio più anziano per età.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide quando sono presenti almeno n. 5 componenti e vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Qualora sussista parità di voti le deliberazioni devono essere respinte.

ART.14
CONSIGLIO DIRETTIVO (durata)

I soci componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 anni.
Possono decadere dalla carica prima della scadenza del mandato:

a) Per la loro espressa volontà, manifestata per iscritto al Presidente.
b) Per assenza ingiustificata a 3 (tre) sedute consuntive.

L'eventuale sostituzione di un consigliere avviene con il primo dei non eletti risultante dal verbale dell' ufficio elettorale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data dell' avvenuta dimissione o decadenza.
Nel caso in cui avvenissero le dimissioni del presidente e di 3 (tre) consiglieri, il Consiglio deve essere considerato decaduto e si dovrà procedere a nuovi elezioni.

ART. 15
CONSIGLIO DIRETTIVO (compiti)

E' compito del Consiglio Direttivo:

a) Porre il massimo impegno per sollecitare e favorire la più completa partecipazione del centro;
b) Redigere annualmente un piano programmatico contenente attività ed interventi del Centro;
c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria almeno una volta l' anno e quella Straordinaria tutte le volte che si renda necessario o che venga richiesta con le modalità stabilite dal presente Statuto;
d) avanzare proposte in merito all'organizzazione, all' ampliamento ed al potenziamento delle attività;
e) assicurare la custodia di tutto il materiale esistente presso il centro;
f) assumere ogni iniziativa atta a coinvolgere, in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali, interessati a collaborare per un corretto recupero, del ruolo e dell' apporto, dell' anziano nella vita comunitaria.

Art. 16
IL PRESIDENTE

E' eletto in base a quanto previsto dal presente Statuto, dura in carica 3 anni.
Provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea Generale e ne presiede le rispettive sedute.
Ha facoltà di invitare a partecipare, alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, ove lo ritenga opportuno ed a titolo consultivo, operatori o rappresentanti di associazione ed organismi che si occupano dei problemi dell'anziano o, comunque, operino nel sociale.
In caso di assenza o di altro impedimento tutte le funzioni sono assunte dal vice-Presidente.
Qualora anche quest'ultimo risultasse assente, tutte le funzioni verranno vicariate dal socio consigliere più anziano per età .
Nel caso dimissioni o decadenza, il vice-Presidente dovrà provvedere, entro trenta giorni, alla convocazione dell'Assemblea Generale, per procedere alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 17
IL SEGRETARIO

Il segretario ha in consegna, nell'archivio del Centro, i registri dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, custodisce i tabulati degli iscritti, riceve le domande di ammissione, cura la redazione e sottoscrive i verbali .
E' inoltre, responsabile dei mobili e delle suppellettili del Centro, che terrà inventariate in apposito registro.
Le funzioni di Segretario di norma vengono attribuite al Componente del Consiglio Direttivo.

ART. 18
IL CASSIERE

Viene nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica n. 2 (due) anni.
E' compito del Cassiere:

a) pagare i mandati autorizzati dal Consiglio Direttivo e firmati dal Presidente;
b) incassare e custodire, presso un istituto di credito o ufficio postale, le somme eventualmente disponibili;
c) trascrivere sul giornale di cassa tutte le operazioni effettuate;
d) presentare il rendiconto delle operazioni effettuate ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.

In caso di revoca o dimissioni dall'incarico dovrà consegnare, tutto quanto in sua custodia nelle mani del nuovo Cassiere alla presenza del Consiglio.
Di tale atto dovrà essere redatto e sottoscritto apposito processo verbale .

NORME RELATIVE ALL'ELEZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

ART.19
UFFICIO ELETTORALE (composizione)

L'Ufficio Elettorale è composto da un Presidente e da n. 2 (due) Scrutatori, nominati dall'Assemblea Generale e dal Segretario.

ART. 20
UFFICIO ELETTORALE (compiti)

E' compito dell'Ufficio Elettorale:

a) procedere all'autenticazione, a firma del Presidente e dei due Scrutatori, delle schede elettorali;
b) accertarsi dell'identità dell'elettore e del suo effettivo diritto di voto, tramite gli appositi tabulati degli iscritti forniti dai Servizi Sociali comunale;
c) provvedere alle operazioni di scrutinio;
d) garantire che tutte le operazioni di voto e di scrutinio avvengano nel massimo rispetto delle norme statutarie;
e) raccogliere, esaminare e deliberare all'unanimità, su eventuali reclami presentati.

f) redigere e controfirmare processo verbale delle operazioni di voto e di scrutinio (compresi gli eventuali reclami su cui è stato chiamato a deliberare);

Il giudizio dell'Ufficio è insindacabile.

ART. 21
OPERAZIONE DI VOTO

Ad ogni elettore vengono consegnate due schede firmate dal Presidente e dai due Scrutatori che compongono l'Ufficio elettorale.
Una scheda presenta la dizione "ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO", l'altra ELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE.
Il voto viene espresso indicando sulla scheda il nome e cognome del Candidato (con eventuale paternità in caso di omonimia), in modo che lo stesso possa essere attribuito senza alcun dubbio.
Per il rinnovo delle cariche sociali vanno presentate presso la segreteria del Centro, le relative Candidature nel periodo compreso tra la data di affissione dell'avviso dì convocazione dell'Assemblea elettorale ed il quinto giorno antecedente la data delle elezioni, periodo che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).
In caso di attribuzioni di voto che lasciassero adito a dubbi , viene rimesso il tutto all'insindacabile giudizio dell'Ufficio Elettorale.
Risulteranno eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

NORME RELATIVE ALLA PARTE FINANZIARIA

I mezzi finanziari, per la gestione del Centro sono di norma a carico dei soci, che si avvale anche di contributi specifici di enti pubblici, comune di San Donaci e soggetti privati.

ART. 22

Il piano programmatico degli interventi viene proposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione e, una volta approvato, viene trasmesso all'Ente per la ratifica.

ART . 23

il Centro provvede a forme di autofinanziamento finalizzate all'organizzazione di attività ludico – ricreative (gite,soggiorni,pranzi sociali, ecc.) previa apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

NORME RELATIVE AL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 24

Il Collegio dei sindaci si compone di due soci effettivi e due supplenti.

ART. 25

Il mandato del Collegio dei sindaci avrà la stessa durata del Consiglio direttivo.

ART. 26

Il Collegio dei sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione del Centro, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di dirimere le eventuali controversie così come previsto dall'art. 8.
Può, in qualsiasi momento, in forma collegiale, procedere ad atti di controllo e di ogni accertamento eseguito dovrà risultare in un apposito registro.
I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per acquisire o fornire eventuali chiarimenti in merito all'andamento gestionale del Centro.

NORMA FINALE
ART. 27

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, valgono le disposizioni di legge vigenti.